



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 8 del 02/02/2024

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula

Oggetto: Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2024

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, denominato "Decreto di revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" ha apportato modifiche al sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche (IRPEF). **Queste modifiche sono applicabili esclusivamente per il periodo d'imposta 2024.**

Il secondo scaglione dell'Imposta IRPEF, che nel periodo d'imposta 2023 si applicava ad un intervallo di reddito compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro con un'aliquota marginale del 25%, è stato assorbito dal primo scaglione. Di conseguenza, nel periodo d'imposta 2024, il primo scaglione IRPEF sarà esteso per includere i redditi fino a 28.000 euro, con un'aliquota marginale ridotta al 23%.

Restano confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali. Pertanto, per il periodo d'imposta 2024 si applicheranno i seguenti scaglioni:

Scaglione di reddito	Aliquota IRPEF
Fino ad euro 28.000	23%
Oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000	35%
Oltre euro 50.000	43%

Detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Il Decreto Legislativo in esame ha inoltre incrementato la detrazione applicabile ai redditi fino a 15.000 euro, passando da euro 1.880 ad

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

euro 1.955 su base annuale. Si sottolinea che le detrazioni spettanti per gli altri scaglioni di reddito non hanno subito modifiche e rimangono pertanto invariate.

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.955*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$ **
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$ **

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. Si tratta di una maggiorazione che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.

Trattamento integrativo

In aggiunta alle modifiche precedentemente citate, il Decreto Legislativo in esame ha confermato sia i potenziali beneficiari della misura fiscale, sia l'ammontare del trattamento fiscale.

Inoltre, ha introdotto un meccanismo correttivo al fine di consentire ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 15.000 di continuare a beneficiare della misura. Questo meccanismo prevede che la verifica della presenza di IRPEF lorda di importo superiore di quello delle detrazioni spettanti venga effettuata considerando la detrazione di euro 1.880, vigente nel 2023, anziché la detrazione che verrà applicata nel 2024, pari a 1.955 euro. Questo assicura che i contribuenti non siano penalizzati dall'aumento della detrazione nel 2024.

Viene confermata la spettanza del trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma a condizione che:

- l'imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro spettante;
- la somma di detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR), altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR), detrazioni per oneri, quali:
 - art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
 - art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),

- art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
- art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021), sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Per tali soggetti (c.d. incapienti) il trattamento integrativo spettante è

- riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
- determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all'incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

È stata confermata la disposizione secondo cui i sostituti d'imposta devono verificare, in sede di conguaglio, la spettanza del trattamento integrativo. Nel caso in cui il trattamento si riveli non spettante, gli stessi sostituti d'imposta provvedono al relativo recupero. Se l'importo da recuperare supera i 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Detrazioni per figli a carico

Le disposizioni relative alle detrazioni per figli a carico, disciplinate dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), rimangono invariate e continuano ad essere riconosciute solo per i figli di età pari o superiore a ventuno anni.

Pertanto, anche nel periodo d'imposta 2024, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a ventuno anni spetta la detrazione teorica di euro 950 il cui valore effettivo deve essere determinato come segue:

Presenza di un unico figlio	
Figlio di età pari o superiore a 21 anni	$950 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$

Nel caso in cui vi siano più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo base di 95.000 euro viene incrementato di 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo. È importante sottolineare che, ai fini questo incremento, non rileva la presenza di eventuali ulteriori figli per i quali spetta l'assegno unico e universale.

Detrazioni per coniuge a carico

Le disposizioni relative alle detrazioni per il coniuge a carico, disciplinate dall'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), rimangono invariate. Pertanto, le detrazioni in oggetto saranno determinate come segue:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	$800 - 110 \times \frac{RC}{15.500}$
$15.000 < RC \leq 29.000$	690
$29.000 < RC \leq 29.200$	$690 + 10$
$29.200 < RC \leq 34.700$	$690 + 20$
$34.700 < RC \leq 35.000$	$690 + 30$
$35.000 < RC \leq 35.100$	$690 + 20$
$35.100 < RC \leq 35.200$	$690 + 10$
$35.200 < RC \leq 40.000$	690
$40.000 < RC \leq 80.000$	$690 \times (80.000 - RC)$

Detrazioni per altri familiari a carico

Le disposizioni relative alle detrazioni per altri familiari a carico, disciplinate dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), rimangono invariate, e, pertanto, possono essere determinate con la seguente formula:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC < 80.000$	$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$

Detrazioni per oneri

Limitatamente all'anno 2024, è stata stabilita una riduzione di euro 260 della detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Inoltre, il sostituto d'imposta attribuisce la detrazione per oneri solo se il sostituto ne fa richiesta. Si tratta, infatti, di detrazioni che vengono generalmente riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi; pertanto, il sostituto d'imposta ha il compito di verificare la validità della richiesta prima di concedere la detrazione.

Addizionali IRPEF

Le Regioni e i Comuni possono stabilire aliquote differenziate per l'addizionale regionale e l'addizionale comunale esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF.

Il Decreto Legislativo n. 216 del 2023 ha previsto uno slittamento dei termini entro i quali tali enti possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale applicabili per il predetto periodo d'imposta in questione, al fine di consentire agli enti territoriali interessati di adeguarsi alla nuova

articolazione degli scaglioni IRPEF.

Per quanto riguarda l'addizionale regionale e comunale, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 è stato posticipato al 15 aprile 2024, in luogo del termine ordinario fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Entro lo stesso termine (15 aprile 2024), Regioni e le Province Autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale e comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, del TUIR, vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui le Regioni e Province Autonome non approvino, entro il 15 aprile prossimo, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale e comunale sarà applicata sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati